



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

## SECONDA COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche del Territorio, Infrastrutture, trasporti e lavori pubblici,  
politiche dell'ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere)

**Testo unificato dei progetti di legge regionale n. 291, n. 221 e n. 283** relativo a:

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 2020, N. 27  
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI IDRAULICHE E DI  
DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO” IN MATERIA DI  
PICCOLE E GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO.**

**Testo licenziato, con modifiche anche nel titolo, dalla Commissione, in sede  
referente ai sensi dell'art. 49 del Regolamento del Consiglio regionale del  
Veneto**

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria dei:

**Progetto di legge regionale n. 291** di iniziativa della Giunta regionale, relativo a:  
““Modifiche all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2020, n. 27  
'Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo  
idroelettrico””. (*Testo base*)

**Progetto di legge regionale n. 221** di iniziativa dei Consiglieri Rizzotto,  
Cecchetto, Finco e Vianello relativo a: “Modifica alla legge regionale 3 luglio  
2020, n. 27 “Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a  
scopo idroelettrico””.

**Progetto di legge regionale n. 283** di iniziativa della Giunta regionale, relativo a:  
“Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2020, n. 27 ‘Disposizioni in materia di  
concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico””.

Licenziato il 30 gennaio 2025 nella seduta n. 174  
con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	<b>38</b>	<b>31</b>		<b>7</b>
Maggioranza richiesta	<b>20</b>			

Incaricato a relazionare in aula il Consigliere Andrea CECHELLERO  
Correlatore il Consigliere Arturo LORENZONI



**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 2020, N. 27  
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI IDRAULICHE E DI  
DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO” IN MATERIA DI  
PICCOLE E GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO.**

*Relatore: il Consigliere Andrea CECHELLERO*

*Signor Presidente, colleghi Consiglieri,*

*Come noto, il settore della produzione di energia idroelettrica, già di grande attualità, ha acquisito ancor maggiore importanza date le esigenze legate al cambiamento climatico ed alla sicurezza ed indipendenza energetica che hanno evidenziato la necessità del progressivo abbandono delle risorse fossili e della promozione delle fonti rinnovabili.*

*La materia delle derivazioni per usi idroelettrici coinvolge tematiche che spaziano dalla tutela ambientale allo sviluppo economico, caratterizzate da un complesso e variegato panorama normativo che interessa trasversalmente competenze legislative esclusive statali e competenze concorrenti tra Stato e Regioni.*

*Con la presente proposta si presentano modifiche e integrazioni all'articolo 4 della legge regionale 3 luglio 2020, n. 27 che riguardano sia le piccole che le grandi derivazioni ad uso idroelettrico.*

*La disciplina statale in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica è contenuta nell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”, in attuazione del quale sono intervenute nel Veneto la legge regionale 3 luglio 2020, n. 27 “Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico”, con la quale è stata disciplinata la fornitura gratuita di energia elettrica da parte dei concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, e la legge regionale 4 novembre 2022, n. 24 “Disposizioni concernenti le concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999, con la quale sono state disciplinate le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni delle sole grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico.*

*Si rileva che il comma 1-sexies dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999, novellato con la lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 della legge 5 agosto 2022, n. 118, dispone quanto segue:*

*“Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, ivi incluse quelle già scadute, le regioni possono consentire la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni passati in proprietà delle regioni ai sensi del comma 1, in favore del concessionario uscente, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilendo l'ammontare del corrispettivo che i concessionari uscenti debbono versare all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione, o che lo erano in caso di concessioni scadute, tenendo conto degli eventuali oneri aggiuntivi da porre a carico del*

*concessionario uscente nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza.”*

*Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 27 del 3 luglio 2020, dispone invece quanto segue: “Per la prosecuzione dell'esercizio delle grandi e piccole derivazioni a scopo idroelettrico che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 luglio 2024, ivi incluse quelle già scadute, sino alla loro nuova assegnazione e non oltre il 31 luglio 2024, il concessionario è tenuto, ai sensi dell'articolo 26 del Regio decreto n. 1775 del 1933 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”, e dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999, a realizzare le mitigazioni ambientali impartite dall'autorità concedente e a mantenere la piena efficienza e il normale sviluppo degli impianti.”*

*Ciò posto, considerato che il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 27/2020 prevede un termine per la prosecuzione dell'esercizio delle grandi derivazioni a scopo idroelettrico (31 luglio 2024) che differisce da quello stabilito dal comma 1-sexies dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 (27 agosto 2025), con la presente proposta, in ossequio alle disposizioni del citato articolo 12 del decreto legislativo n. 79/99, , si introduce all'articolo 4 della legge regionale n. 27 del 2020 un nuovo comma 1 bis con il quale si demanda alla Giunta regionale di consentire nuovi termini per la prosecuzione dell'esercizio delle grandi derivazioni idroelettriche, in scadenza e scadute, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di attribuzione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 79/1999, al fine di garantire la continuità della produzione elettrica e in considerazione dei tempi necessari per effettuare la ricognizione delle opere, dei beni e degli impianti afferenti alle grandi derivazioni idroelettriche e per espletare le procedure di gara.*

*La disciplina del rinnovo delle concessioni di piccola derivazione ad uso idroelettrico è un tema di grande attualità regolato da una disciplina speciale assai articolata, di cui agli articoli 28 e 30 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.*

*La Regione del Veneto è intervenuta con l'articolo 4 comma 1 della legge regionale n. 27/2020 stabilendo che per la prosecuzione dell'esercizio delle piccole derivazioni a scopo idroelettrico che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 luglio 2024, ivi incluse quelle già scadute, sino alla loro nuova assegnazione e non oltre il 31 luglio 2024, il concessionario è tenuto a realizzare le mitigazioni ambientali impartite dall'autorità concedente e a mantenere la piena efficienza e il normale sviluppo degli impianti.*

*La presente proposta di legge, con riferimento alle piccole derivazioni, modifica il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale stabilendo che la disciplina del medesimo comma 1 faccia riferimento alle sole piccole derivazioni, a tal fine sopprimendo il riferimento alle grandi derivazioni a scopo idroelettrico e all'articolo 26 del regio decreto n. 1775 del 1933 nonché all'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999: in tal modo la disciplina rimanente stabilisce disposizioni con riferimento alle sole piccole derivazioni; viene, inoltre, sostituita la data: “31 luglio 2024” con “31 luglio 2029”, disponendo in tal modo una prosecuzione di 5 anni delle concessioni per piccole derivazioni a scopo idroelettrico.*

*Sul tema della normativa applicabile alle procedure di selezione per il rilascio delle concessioni per piccole derivazioni a scopo idroelettrico, sia con*

*riferimento al diritto comunitario in materia di prestazione di servizi di cui all'articolo 12 della direttiva cd. Bolkestein o direttiva servizi, (direttiva 12/12/2006, n. 2006/123/CE "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno"), sia con il diritto comunitario e/o nazionale in materia di concorrenza, sono intervenuti più volte l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM, nonché il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP), oltre che la Corte Costituzionale, che da ultimo con l'ordinanza n. 161 del 3 luglio – 7 ottobre 2024, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 41 del 9-10-2024, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge della Regione Emilia-Romagna 28 dicembre 2023, n. 17 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2024", ha sospeso il giudizio in corso e sottoposto alla Corte di giustizia dell'Unione europea tre questioni pregiudiziali sulla applicabilità alle piccole derivazioni idroelettriche (ovvero quelle con potenza nominale media annua che non eccede i 3.000 kW) del citato articolo 12 della direttiva cd. Bolkestein (direttiva 12/12/2006, n. 2006/123/CE).*

*Nel dettaglio della proposta in esame, con l'articolo 1 sono apportate le modifiche all'articolo 4 della Legge regionale 3 luglio 2020, n. 27 "Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico", con l'articolo 2 è disposta la clausola di neutralità finanziaria e con l'articolo 3 l'entrata in vigore della modifica di legge proposta.*

*Per quanto riguarda l'istruttoria compiuta dalla Seconda Commissione consiliare, si segnala che:*

- nella seduta del 31 agosto 2023 è stato illustrato il pdl n. 221;*
- nella seduta del 12 settembre 2024 sono stati illustrati i pdl n. 283 e n. 291 ed è stato votato l'abbinamento dei tre progetti di legge; la Commissione ha scelto come testo base il pdl n. 291;*
- nella seduta del 5 dicembre 2024 è stato esaminato il testo unificato ed è stato votato l'articolato ad eccezione della clausola di neutralità finanziaria.*

*Acquisiti i pareri favorevoli della Terza Commissione (espresso in data 22 gennaio 2025) e della Prima Commissione (espresso in data 29 gennaio 2025), ed essendosi avvalsa, in sede d'esame, dell'assistenza giuridica garantita dal Servizio Affari Giuridici e Legislativi del Consiglio e dell'assistenza tecnica della struttura regionale competente, la Seconda Commissione nella seduta del 30 gennaio 2025 ha concluso i propri lavori in ordine al testo unificato dei progetti di legge n. 291, 221 e 283 e lo ha licenziato a maggioranza.*

*Hanno votato a favore: il Presidente **Rizzotto** -con delega della Consigliera **Vianello**- ed i Consiglieri **Bet**, **Centenaro**, **Michieletto**, **Sponda** e **Zecchinato** - con delega della Consigliera **Bisaglia**- (Zaia Presidente), **Cecchellero**, **Dolfin** e **Puppato** (Liga Veneta per Salvini Premier) e **Boron** (Misto).*

*Hanno espresso voto di astensione: i Consiglieri **Bigon** e **Montanariello** (Partito Democratico Veneto), **Lorenzoni** (Misto) e **Masolo** (Europa Verde).*



**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 2020, N. 27  
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI IDRAULICHE E DI  
DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO” IN MATERIA DI  
PICCOLE E GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO.**

**Art. 1 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 3 luglio 2020, n. 27  
“Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo  
idroelettrico”.**

1. All’articolo 4 della legge regionale 3 luglio 2020, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: “grandi e” e le parole: “, ai sensi dell’articolo 26 del Regio decreto n. 1775 del 1933 e dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999,” sono soppresse, e dove ricorrono le parole: “31 luglio 2024” queste sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2029”.

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

*“1 bis. La Giunta regionale, al fine di garantire la continuità della produzione elettrica e in considerazione dei tempi necessari per effettuare la ricognizione delle opere, dei beni e degli impianti afferenti alle grandi derivazioni idroelettriche e per espletare le procedure di gara, può consentire, per le sole concessioni scadute anteriormente al 31 dicembre 2024, la prosecuzione temporanea, da parte del concessionario uscente, dell’esercizio degli impianti di grande derivazione ad uso idroelettrico per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di attribuzione di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 e comunque entro il termine ivi previsto.”.*

**Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

**Art. 3 - Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



## INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 3 luglio 2020, n. 27 "Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico".....	5
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria. ....	5
Art. 3 - Entrata in vigore.....	5